

LE REGOLE PER L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

THE RULES FOR THE EXPORT OF FOOD PRODUCTS.

Alessandra Luisa Amorena

Dirigente Veterinario – Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale – A.U.L.S.S. 8 Asolo

Riassunto

La sempre maggior circolazione dei prodotti alimentari verso i Paesi terzi in tutto il mondo, impone, oltre ai controlli ufficiali e il rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche il rispetto delle normative e delle certificazioni richieste dai Paesi destinatari che, per caratteristiche e tradizioni molto difforni tra loro, prevedono requisiti non sempre omogenei. Gli autori con il presente lavoro, individuano le autorità nazionali preposte ai controlli e alle certificazioni sanitarie, nonché analizzano le procedure richieste dai paesi terzi da applicarsi nelle aziende alimentari italiane per poter esportare i prodotti.

Abstract

The growing movement of food products to third countries all over the world, requires, in addition to official controls and to the compliance with national and EU legislation, also the compliance with rules and certifications required by countries of destination whose characteristics and traditions are very dissimilar to each other and, for this reason, contain requirements not always homogeneous. The authors identify the national authorities responsible for checks and health certifications, as well as analyze the procedures required by third countries to be applied in Italian food companies to export products.

Parole chiave: Alimenti di origine animale, certificazioni sanitarie, normativa

Keywords: Food of animal origin, healthy certification, law

1 - INTRODUZIONE

La globalizzazione dei mercati ha comportato un aumento della circolazione delle merci, una buona percentuale delle quali è costituita da prodotti del comparto agro-alimentare.

Per esportazione, nell'ambito della normativa sanitaria, si intende la commercializzazione di prodotti verso Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, chiamati Paesi Terzi, mentre le attività di commercio che avvengono tra gli Stati Membri dell'UE vengono definite "scambi".

L'esportazione dei prodotti alimentari dall'Italia verso i Paesi Terzi è aumentata notevolmente negli ultimi anni, e vista l'attuale situazione economica in ambito nazionale e comunitario, sempre più

numerose ditte italiane cercheranno nuovi mercati al di fuori di quelli consolidati nell'ambito dell'Unione europea.

Dal sito web dell'Istituto per il Commercio Estero sono scaricabili alcuni documenti interessanti che elaborano le analisi dei dati ISTAT relativi alla bilancia agro-alimentare italiana nel 2010. Il trend delle esportazioni italiane negli ultimi anni è in crescita. Nonostante l'anno 2009 sia stato contrassegnato da una brusca caduta dei valori, dopo il periodo di rallentamento legato alla crisi finanziaria, nel 2010 si è registrato un aumento delle esportazioni nel settore agro-alimentare dell'11,5%, che si è riportato su livelli superiori a quelli del 2008 (Simonelli 2011).

I Paesi verso cui le aziende italiane esportano appartengono a tutte le aree geoeconomiche.

Tra le regioni che importano maggiormente i nostri prodotti troviamo l'America settentrionale, mercato in crescita del 13,7% nell'ultimo anno; l'America centro-meridionale con un aumento del 23,1%, in particolare il Brasile ed il Cile e verso il Nord-Africa (+32,1%). Tra i paesi del vicino oriente, la Russia che, insieme a Bielorussia e Kazakhstan, ha costituito una Custom union o unione delle dogane, assorbe una buona parte di prodotti agro-alimentari italiani.

Il Medio Oriente si conferma un'area in forte crescita (+23%) all'interno della quale spicca il dinamismo di mercati quali l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, mentre rallentano le esportazioni verso Israele, partner tradizionale nell'area. Ancora maggiori risultano gli incrementi delle esportazioni verso i Paesi dell'Asia centrale (+39%), in particolare verso l'India.

Tra i Paesi dell'Estremo Oriente, accanto ai tradizionali e consolidati mercati del Giappone, peraltro ora in difficoltà, e di Hong Kong ("porta di servizio" della Cina) è in fortissima crescita il mercato cinese con una performance annua superiore al 51%. Infine l'Oceania, nonostante la lontananza geografica, rimane un'area di interesse per le aziende del settore le cui esportazioni sono aumentate del 14,7%. (Dati ISTAT).

2-TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

La normativa, peraltro diversa per ogni Paese importatore, varia anche in funzione del tipo di prodotto commercializzato.

Possiamo distinguere le tre grosse categorie di prodotti:

- vegetali: ortofrutticoli, freschi o trasformati, le cui esportazioni nell'ultimo anno sono cresciute del 20%; prodotti da forno (+11%), pasta, vino con un +12%, olio con +15% ecc.;
- prodotti composti come da definizione del Reg. CE 853/2004 che in alcuni Paesi sono chiamati "prodotti finiti";
- prodotti di origine animale: freschi o trasformati, tra i quali i prodotti lattiero-

caseari hanno fatto registrare un buon aumento delle esportazioni nell'ultimo periodo (+21,8%), seguiti dalle carni preparate e/o trasformate (+14,5%).

3-LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE: RUOLO NELL'ESPORTAZIONE.

3.1- Il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute gioca un ruolo primario nella gestione e nel coordinamento delle attività di esportazione.

Da un lato l'Ufficio III del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti è di supporto al capo Dipartimento per le attività di promozione e mantenimento di relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea ed extraeuropea per la trattazione di aspetti inerenti al Dipartimento; si occupa di coordinamento della profilassi veterinaria internazionale e di coordinamento del contenzioso comunitario e internazionale.

Dall'altro, l'Ufficio IX della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione si occupa nello specifico di esportazione di prodotti alimentari, predisposizione di accordi e intese tecniche per le esportazioni e di predisposizione di certificazioni all'esportazione.

Sul sito del Ministero sono rinvenibili tutti i documenti necessari alle ditte e alle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare per esportare i prodotti alimentari: i testi degli accordi con i P.T., i modelli dei certificati, le check list per i controlli, ecc.

3.2-Le Regioni e le Province autonome

A livello regionale vi è il raccordo tra l'Autorità competente centrale ed i Servizi territoriali.

L'ufficio che si occupa di esportazione mantiene aggiornati i Servizi Veterinari ed i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS in merito ai requisiti igienico sanitari previsti per l'esportazione, trasmettendo documenti pervenuti dal Ministero ed effettuando riunioni periodiche con i Responsabili dei Servizi; effettua una supervisione sulle attività di controllo ufficiale svolte a livello territoriale; partecipa ad incontri di coordinamento a livello nazionale con i competenti uffici ministeriali; effettua l'affiancamento tecnico istituzionale delle delegazioni ispettive dei Paesi Terzi in visita; collabora e partecipa a tavoli tecnici con le altre Regioni.

3.3-Le Aziende Sanitarie Locali

Localmente, i Servizi veterinari ed i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, collaborano con le ditte nell'effettuazione delle procedure per l'inserimento nelle liste per l'export; verificano e controllano periodicamente la sussistenza dei requisiti igienici strutturali e gestionali degli stabilimenti di lavorazione / preparazione / trasformazione degli alimenti (per es. U.S.A, Fed. Russa); rilasciano le certificazioni per l'export, verificano la sussistenza dei requisiti ai fini della ricertificazione annuale (quando prevista).

Inoltre il Responsabile del Servizio effettua la supervisione sulle attività di controllo ufficiale svolto nello stabilimento.

3.4-Il sistema informativo ICARUS

Icarus è un sistema informatico realizzato inizialmente per rispondere agli accordi con gli USA per l'export di prodotti a base di carne, ed ora utilizzato per gestire anche la ricertificazione annuale delle ditte che effettuano export, nonché per registrare dati necessari per l'export ortofrutta verso la Russia.

Per l'export USA, il sistema è attualmente funzionante per la raccolta dei dati di campionamento ed analisi relativi al controllo per *Salmonella spp.* e *Listeria monocytogenes*. I dati sono aggiornati sia da parte del Controllo Ufficiale e che dell'impresa alimentare.

Il sistema è dinamico e viene modificato in funzione dell'evoluzione delle modalità di controllo e di audit dell'USDA FSIS in fase di ricertificazione annuale.

Per quanto riguarda l'export di prodotti ortofrutticoli verso la Russia, il sistema è avviato per la raccolta dei dati concernenti la ditta esportatrice, le partite di prodotti ortofrutticoli esportate e la composizione in lotti di produzione.

I dati sui trattamenti effettuati sui singoli lotti di produzione con fitofarmaci e gli esiti dei campionamenti e delle analisi effettuati per la ricerca di fitofarmaci, nonché per la raccolta dei referti analitici per le partite di pere, mele, nettarine e uva da tavola destinati alla Federazione russa.

Purtroppo, ad oggi il sistema non è stato usato dai produttori pertanto contiene pochi dati che non sono sufficienti per far fronte alle richieste delle autorità russe.

3.5-La ricertificazione annuale delle ditte esportatrici iscritte nelle liste ministeriali

Ogni anno, entro il 30 giugno, devono essere ricertificati gli stabilimenti che sono iscritti in almeno una lista export in un P.T. gestita e pubblicate sul sito del Ministero (per es: Singapore, Hong Kong,

Canada, Corea del Sud, Messico, Argentina, Perù, Brasile, ...).

Ad ICARUS è consentito l'accesso agli operatori ed ai veterinari ufficiali, a seguito di richiesta delle credenziali all'IZS di Teramo che gestisce il Sistema.

L'autorità competente deve effettuare un sopralluogo presso la ditta, compilare il verbale relativo, e

registrare su ICARUS l'esito del sopralluogo.

4 -LE REGOLE PER LE DITTE

I prodotti agroalimentari oggetto di commercializzazione verso Paesi Terzi, per poter entrare nei territori di tali paesi, devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari concordati attraverso specifici "accordi" tra il o i Paesi Terzi verso i quali sono diretti e, a seconda dei casi, l'Unione Europea, i singoli Stati Membri, le associazioni imprenditoriali o addirittura le singole ditte. Ove non vi siano accordi bilaterali tra Stati, può essere richiesto un avvio di trattative all'ufficio dei Rapporti internazionali del Ministero che valuterà la possibilità di procedere sulla base di un interesse generale del nostro Paese.

La normativa sanitaria che regola le attività di esportazione dei prodotti alimentari è complessa ed in continua evoluzione: complessa perché ci sono regole diverse per l'esportazione verso ogni Paese Terzo e per ogni tipologia di prodotto; in continua evoluzione perché si allargano le possibilità di nuovi mercati per le diverse tipologie di prodotto ma nel contempo i Paesi Importatori possono imporre, col pretesto di mantenere elevato il proprio livello di protezione sanitaria, requisiti limitativi cui i Paesi che intendono ivi esportare si devono di volta in volta adeguare.

Le Aziende italiane, per poter esportare i loro prodotti, devono essere innanzitutto conformi alle disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di igiene degli alimenti: normativa comunitaria (Regolamenti, Direttive ecc.), normativa nazionale e regionale.

Inoltre devono applicare alcune procedure che non sono obbligatoriamente previste dal pacchetto igiene.

Per esempio, la predisposizione e applicazione delle SSOP (Procedure Operative Standard di Sanificazione), non è prevista espressamente dalla normativa

comunitaria, ma costituisce un requisito per l'iscrizione e il mantenimento di uno stabilimento negli elenchi degli impianti abilitati ad esportare verso i Paesi Terzi.

Le SSOP sono procedure scritte che descrivono le attività di pulizia e sanificazione e quelle

successive di monitoraggio e di verifica, delle condizioni di pulizia e le Azioni Correttive da attuare in caso di non conformità. Vengono effettuate prima (preoperative) e durante (operative) le lavorazioni per prevenire la contaminazione dei prodotti, e riguardano pulizia, sanificazione e controllo delle superfici destinate a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari: ai piani di lavoro e di appoggio, agli utensili e alle superfici, le mani degli operatori, il vestiario dei lavoratori, manici di attrezzi, interruttori e pulsanti vari, corrimano, sacchi per le saline ecc.

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle superfici indirettamente a contatto con gli

alimenti (pareti, soffitto, tubature) sulle quali si può formare la condensa. L'attività di controllo delle SSOP da parte del controllo ufficiale dovrà riguardare: la documentazione scritta, le modalità applicative, le registrazioni compilate dalla ditta in sede di monitoraggio, la verifica a seguito di adozione delle AC, lo stato di igiene delle superfici, la rivalutazione periodica delle SSOP. Nel caso di rilievo di N.C. verranno richieste all'OSA le AC.

Il controllo ufficiale deve assicurare che nessun prodotto contaminato possa essere immesso sul mercato. Inoltre, tutte le attività condotte dal controllo ufficiale: ispezione, verifica, supervisione, rilievo di non conformità, verifica dell'applicazione delle misure correttive, devono essere adeguatamente documentate.

Le aziende devono essere disponibili a ricevere le delegazioni di altri Paesi e collaborare durante le ispezioni e gli audi cui vengono sottoposte, e devono conoscere la

normativa di riferimento del Paese verso cui intendono esportare. Oltre a ciò, alcuni P.T. richiedono che vengano effettuate

analisi sui prodotti da parte di specifici laboratori di analisi, ufficiali, pubblici, privati, accreditati (per es. Giappone, U.S.A., Fed. Russa).

4.1-Le liste

Per poter esportare verso taluni P.T. alcuni prodotti., gli stabilimenti di produzione degli alimenti devono richiedere l'iscrizione in una "lista", gestita dal Ministero della Salute. Gli uffici ministeriali verificano la completezza e la correttezza della documentazione che viene trasmessa per il tramite della Regione ed effettuano periodicamente delle ispezioni per verificare il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle autorità del P.T.

Un'eccezione alla gestione ministeriale delle liste è costituita dalla Federazione russa le cui competenti autorità gestiscono direttamente le liste degli stabilimenti approvati, per le diverse tipologie di prodotti.

La documentazione inerente le istanze di esportazione deve seguire un percorso che inizia dalla ditta, passa attraverso la verifica da parte dei Servizi delle Az ULSS-SVET/SIAN che integrano l'istanza con il parere favorevole, viene inviata in Regione e da qui, a seguito di controllo documentale, trasmessa al Ministero della Salute.

Sul seguente sito del Ministero sono presenti gli elenchi dei Paesi terzi per i quali sono previste

delle liste di stabilimenti autorizzati ad esportare:

Per la presentazione delle domande di "Iscrizione in liste di abilitazione all'esportazione di Alimenti" le aziende interessate devono seguire una procedura definita. Devono effettuare la richiesta/domanda attraverso il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero, le domande devono essere presentate

singolarmente per ciascun Paese in cui si intende esportare. Inoltre, se prevista, la ditta deve allegare una documentazione specifica.

Il Servizio veterinario/SIAN dell'Azienda ULSS competente esprime un Parere favorevole a seguito della compilazione del verbale di sopralluogo (la modulistica è scaricabile dal sito del Ministero), con il quale si accerta l'applicazione delle procedure di sanificazione e delle procedure HACCP.

Il Servizio inoltre si dovrà accertare del rispetto dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalla procedura per il singolo Paese terzo. Inoltre, se previsto, dovrà essere effettuato presso la ditta un sopralluogo da parte di personale ministeriale.

Per ciascuna domanda dovrà essere documentato il pagamento della tariffa ai sensi del D.Lgs. n. 194/2008.

Inoltre dovranno essere rispettate eventuali procedure specifiche previste per il singolo Paese Terzo, come nel caso di richiesta di iscrizione nelle liste per l'export Giappone e USA.

Esiste una procedura specifica anche per la richiesta di iscrizione nelle liste per esportare verso la Federazione Russa.

Al fine di mantenere le liste costantemente aggiornate, qualora una ditta iscritta in una lista per l'esportazione, anche nel caso della Federazione russa, effettui un cambio di ragione sociale deve inviare una nota al competente ufficio regionale, con la specificazione dei P.T. verso cui esporta,.

Con alcuni Paesi Terzi esistono degli accordi di equivalenza. In tal caso il requisito per l'esportazione rimane limitato alla certificazione veterinaria, secondo il modello concordato e pubblicato sul sito del Ministero nell'area tematica "Veterinaria internazionale".

4.2-I certificati

Per esportare i prodotti alimentari, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienicosanitarie alle autorità dei

Paesi importatori attraverso dei certificati sanitari che accompagnano le merci.

Ogni partita deve essere accompagnata da una documentazione concordata ed ufficiale, il

Certificato medico o veterinario garantisce l'esistenza e la validità dei requisiti sanitari concordati.

In genere esiste una tipologia di certificato per ogni prodotto o gruppo di prodotti (es. Carni fresche, prodotti a base di carne, prodotti a base di latte, prodotti composti, ecc.), diverso per ogni P.T., in cui sono declinate le caratteristiche della partita ed è certificato il soddisfacimento dei requisiti sanitari concordati in sede di accordo.

Normalmente i certificati vengono prestampati su carta bianca e compilati a mano, talora c'è la possibilità di compilare i campi liberi per via informatica e poi stampare il certificato completo che dovrà comunque riportare timbro e firma del medico/veterinario certificatore in originale e colore diverso da quello della stampa, su tutti i fogli. La Repubblica Popolare di Cina e la Federazione

Russa, pretendono che i certificati sanitari siano stampati su carta filigranata prodotta dalla Zecca dello Stato, lo stesso vale per i certificati "pre-export" che accompagnano prodotti diretti ad uno Stato Membro da cui poi saranno inviati in Russia o Cina.

Tutti i certificati sanitari concordati con i Paesi terzi sono pubblicati sul sito del Ministero e devono essere utilizzati senza apporre modifiche al testo originale.

Laddove non sia disponibile un modello di certificato e non vi siano liste stabilite sulla base di accordi, le aziende possono procedere ad acquisire le informazioni relative ai requisiti sanitari richiesti dalle Autorità del Paese terzo, attraverso gli interlocutori commerciali o le Ambasciate.

Il servizio competente dell'Az. ULSS verificherà quali di questi requisiti possano essere sottoscritti nella certificazione.

Alcuni Paesi terzi non richiedono particolari requisiti per importare i prodotti e fanno riferimento a un'attestazione di libera vendita del prodotto sul territorio comunitario. In questo caso, il Servizio dell'Azienda ULSS territorialmente competente può redigere un documento sulla base della propria attività di controllo svolta ordinariamente negli stabilimenti registrati ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 o riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.

5-CONCLUSIONE

La normativa relativa all'esportazione di alimenti è in continua evoluzione. Con frequenza quasi giornaliera il Ministero della Salute dirama, attraverso note informative, le comunicazioni sull'argomento ed i nuovi modelli di certificazione.

Le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare sono sempre più spesso chiamate dalle ditte per ottemperare alla normativa sanitaria legata all'esportazione dei prodotti alimentari. I medici ed i veterinari incaricati del controllo ufficiale in tali stabilimenti devono curare costantemente l'aggiornamento normativo in materia, conoscere i requisiti igienico-sanitari richiesti dalle normative dei diversi P.T. e porre attenzione nella compilazione e sottoscrizione dei certificati di accompagnamento delle partite, anche al fine di evitare spiacevoli e costosi contenziosi nelle dogane dei Paesi Terzi.

BIBLIOGRAFIA

-Regolamento CE 852/2004

-Regolamento CE n. 853/2004

-D.Lgs. n. 194/2008.

<http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/veterinariaInternazionale.jsp>

-v.prencipe@izsteramo.it

-listeria@izsteramo.it

[http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/
trasferimento_EXPORT.jsp](http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_EXPORT.jsp)